



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto n. 33/2022

VISTO la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”* ed, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2016, n. 94033, recante *“Criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, la quale all’articolo 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 199, lettera a), della citata legge n. 234 del 2021, che introduce, all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo le parole *“riorganizzazione aziendale”*, le parole *“anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 199, lettera b), che introduce all’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 dopo le parole *“gestione produttiva”* le parole *“ovvero a gestire processi di transizione”*;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 199, lettera c), che introduce all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo le parole *“recupero occupazionale”* le parole *“anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze”*;

VISTO l’articolo 1, comma 207, lettera c), che introduce all’articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il comma 3-bis il quale, nel testo novellato dall’articolo 23, comma 1, lettera i), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 4, prevede che l’assegno di integrazione salariale possa essere riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, quindi anche le causali straordinarie oltre che le causali ordinarie;

CONSIDERATO che gli interventi ampliativi disposti dalla legge n. 234 del 2021 valorizzano le transizioni aziendali;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONSIDERATO che il processo di transizione aziendale può realizzarsi mediante ristrutturazioni aziendali, fusioni e acquisizioni al fine di consentire alle imprese di superare le aree di criticità, ristabilendo gli equilibri produttivi e gestionali e di avviare una fase di crescita;

CONSIDERATO, altresì, che dette transizioni aziendali possono concretizzarsi anche in percorsi di innovazione digitale e tecnologica nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica;

CONSIDERATO che le imprese si trovano ad affrontare sfide associate a una incentivazione della produzione con minor impatto ambientale, riduzione delle emissioni e compatibilità con i cambiamenti climatici, con investimenti nella rigenerazione e decontaminazione dei siti;

CONSIDERATA la necessità di incentivare e sostenere le imprese in progetti di riconversione della produzione che abbiano una spinta di efficientamento energetico, anche attraverso la trasformazione degli impianti industriali verso l'utilizzo di energia pulita;

CONSIDERATO che la gestione dei processi di transizione, che permette all'impresa di attuare interventi diretti a inserirsi in settori di produzione a domanda più elevata rispetto a quella in cui già opera, può determinare l'introduzione di nuovi impianti o la trasformazione di quelli già esistenti, attraverso l'efficientamento energetico, la modernizzazione digitale e un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza;

CONSIDERATO che gli interventi di transizione devono assicurare il recupero occupazionale da realizzarsi anche attraverso la riqualificazione dei lavoratori dipendenti e il potenziamento delle competenze in chiave innovativa, tenendo eventualmente conto di situazioni di difficoltà dovute a cause macroeconomiche, a situazioni riconducibili a specifici contesti territoriali e ad emergenze che producono effetti limitati a particolari settori produttivi;

CONSIDERATA altresì la necessità di individuare specifici criteri di accesso all'assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;

RITENUTO di dover adottare i seguenti criteri per l'approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione e specifici criteri per l'accesso all'assegno di integrazione salariale per le casuali straordinarie del Fondo di integrazione salariale



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

ARTICOLO 1

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2016, n. 94033, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: *«l'impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva anche mediante ristrutturazioni aziendali, fusioni, acquisizioni.»*;

b) alla lettera f), secondo periodo, dopo le parole: *«oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi»* sono aggiunte le seguenti: *«per il mantenimento dei livelli occupazionali»*;

c) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g-bis) l'impresa che richiede il trattamento di integrazione salariale per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un programma di interventi che nelle linee di programmazione industriale, può essere condiviso anche con le Regioni interessate ovvero, per le imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il Ministero dello sviluppo economico, nel quale siano esplicitamente indicate le azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere in maniera efficace all'evoluzione dei contesti economici e produttivi. In caso di riconversione degli impianti già esistenti, devono essere indicate le azioni di riconversione, che possono essere finalizzate anche all'efficientamento energetico oppure a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza. Il processo di transizione può ricondursi a specifici contesti territoriali e a trasformazioni che producono effetti limitati a particolari settori produttivi. Nel programma, in particolare, devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando specificatamente quelli relativi all'aggiornamento tecnologico e digitale, al rinnovamento e alla sostenibilità ecologica ed energetica e alle straordinarie misure di sicurezza. Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze. Ai fini dell'approvazione del programma di cui alla presente lettera deve riscontrarsi la contestuale presenza delle condizioni indicate alle lettere d,) e,) f) e g).



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

ARTICOLO 2

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1-bis rubricato: *"Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale per la causale riorganizzazione"*

"1. Sono adottati i seguenti criteri per l'esame delle domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per la causale della riorganizzazione:

a) il datore di lavoro richiedente deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o attraverso interventi idonei alla gestione di processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale. Il programma deve contenere indicazioni relativi agli investimenti per l'attuazione degli interventi e indicazioni relative all'eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori per la valorizzazione delle risorse interne. Il programma deve essere comunque finalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze;

b) il datore di lavoro richiedente deve presentare un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione;

c) il datore di lavoro deve presentare di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la eventuale programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale.

2. Gli elementi di cui al comma 1, comprensivi dei relativi dati di natura economica ed organizzativa, sono resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica - anche sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dall'INPS - resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445."

2. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo 2 bis rubricato: *"Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale per la causale crisi"*

"1. I criteri per l'esame delle domande di assegno di integrazione salariale per crisi sono i seguenti:

a) verifica della crisi dell'attività del datore di lavoro anche in considerazione degli effetti che tale situazione critica potrà produrre immediatamente dopo l'istanza. Una relazione resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 documenta la situazione critica derivante da una contrazione dell'attività e le motivazioni che la determinano e che possono coincidere con la diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse, decremento delle vendite, contrazione dell'attività produttiva o di prestazione di servizi o dati negativi relativi al bilancio e al fatturato con riferimento all'annualità precedente. La relazione, oltre ad attestare la situazione critica, potrà essere accompagnata da



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

documentazione relativa al bilancio e al fatturato o da altra documentazione attestante la negativa situazione economico finanziaria;

b) ridimensionamento o stabilità dell'organico nel semestre precedente la presentazione dell'istanza. Deve riscontrarsi altresì l'assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione dell'assegno di integrazione salariale, deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina e le finalità dell'assegno di integrazione salariale;

c) previsione di un piano di risanamento con azioni e interventi correttivi volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale o derivanti da condizionamenti esterni e finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;

d) piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale.

2. Gli elementi di cui al comma 1, comprensivi dei relativi dati di natura economica ed organizzativa, sono resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica - anche sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dall'INPS - resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

3. L'assegno di integrazione salariale può essere autorizzato anche quando la situazione di crisi sia conseguente ad un evento improvviso e impreveduto, esterno alla gestione del datore di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro nella relazione deve rappresentare l'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro. In tal caso, la fattispecie è valutata pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo."

3. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4 bis rubricato: "Fondo di integrazione salariale. Domande di accesso all'assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà"

"1. I datori di lavoro possono accedere all'assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà. La riduzione concordata dell'orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle percentuali di riduzioni di cui all'articolo 21 comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 come sostituito dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e secondo le modalità applicative di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto per quanto compatibili anche in relazione alla previsione di comunicazioni da effettuarsi soltanto all'INPS in quanto ente che autorizza le prestazioni di assegno di integrazione salariale"



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

ARTICOLO 3

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2016 n. 94033, l'articolo 5, rubricato *"Imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia"* e l'articolo 6 rubricato *"Imprese artigiane"* sono abrogati.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione *Pubblicità legale*.

Roma, 25 febbraio 2022

f.to Andrea Orlando